



Comune di ARNESANO
(Provincia di Lecce)
Via De Amicis, 20 – 70310
Tel. 0832/323813 – Fax 0832/323283
protocollo.comunearnesano@pec.rupar.puglia.it

ORDINANZA

N. 27 DEL 16/05/2023 PROT.

OGGETTO: Ordinanza Sindacale per l'esecuzione delle opere di difesa e prevenzione antincendio, previa pulizia delle erbacce infestanti cresciute spontaneamente nell'area di cantiere del Campo Sportivo Polivalente denominato "Largo delle Foibe".

SINDACO

Premesso che:

- a seguito di controllo del territorio, il Responsabile dell'Area 2- Gestione del Territorio di questo Comune ha rilevato la condizione di degrado e di pericolo causata dallo stato di abbandono dell'area di cantiere del Capo Sportivo Polivalente denominato "Largo delle Foibe" sito alla via De Giorgi di questo Comune, stante la presenza di erbacce infestanti cresciute spontaneamente, la cui folta vegetazione favorisce l'annidamento di animali ed insetti e costituisce fonte di rischio incendi, condizioni tutte che causano pericolo per la salute e gravi pregiudizi alla pubblica e privata incolumità;
- con nota P.E.C. prot. 4281 del 20.04.2023 il Responsabile dell'Area 2- Gestione del Territorio ha richiesto alla Ditta DE PASCALIS Pantaleo, nella sua qualità di esecutrice dei lavori di "Realizzazione di un campo Sportivo Polivalente denominato "Largo delle Foibe" ed attualmente custode dell'area di cantiere in forza di legge, di effettuare un intervento urgente di pulizia dell'area in parola al fine scongiurare pericoli per la pubblica incolumità;
- con successiva nota P.E.C. prot. 5034 del 12.05.2023 il Responsabile dell'Area 2- Gestione del Territorio ha sollecitato la ditta DE PASCALIS Pantaleo a voler provvedere entro e non oltre 2 giorni alla pulizia dell'area di cantiere di che trattasi, al fine della prevenzione dei rischi di incendio ed a garantire la tutela igienico-sanitaria;

Atteso che alla data odierna la pulizia dell'area di cantiere non è stata eseguita e che pertanto lo stato dei luoghi si presenta in completo stato di abbandono;

Considerato che tale situazione di degrado dell'area di cantiere del Capo Sportivo Polivalente "Largo delle Foibe" costituisce di fatto:

- la probabilità di innesco e di propagazione di incendi;
- ricettacolo per gli animali;
- disdoro per l'ambiente, il paesaggio ed il territorio urbano;

Rilevato che la causa del deprecato fenomeno di abbandono è imputabile all'incuria della ditta deputata alla conduzione della stessa;

Ritenuto dover intervenire senza indugio a porre rimedio alle situazioni di necessità che possono determinarsi al fine di prevenire, ridurre ed eliminare i gravi rischi che minacciano i cittadini, sventando potenziali pericoli e tutelando il decoro, l'igiene e la pubblica sanità;

Considerato che sussistono ragioni di impedimento alla comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo agli interessati, legate alle particolari esigenze di celerità dell'azione amministrativa;

Rilevato dagli atti di ufficio, che la ditta deputata alla gestione dell'area di cantiere è la Ditta DE PASCALI Pantaleo con sede legale in Nardò (LE) alla via E Grammatica n° 48, nella sua qualità di esecutrice dei lavori di "Realizzazione di un campo Sportivo Polivalente denominato Largo delle Foibe";

Ravvisata la necessità di emanare provvedimenti che valgano a prevenire e ad evitare i rischi di incendi e tutelare, nel contempo, la pubblica e privata incolumità;

Visto l'art. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico Enti Locali);

ORDINA

alla ditta DE PASCALI Pantaleo con sede legale in Nardò (LE) alla via E Grammatica n° 48, nella sua qualità di esecutrice dei lavori di "Realizzazione di un campo Sportivo Polivalente denominato "Largo delle Foibe" sito alla via Cosimo De Giorgi angolo via Trento, di questo Comune, nonché conduttrice dell'area di cantiere in forza di legge, a provvedere a propria cura e spese all'esecuzione delle opere di difesa e prevenzione antincendio, previa pulizia delle erbacce infestanti cresciute spontaneamente nell'area di cantiere anzidetto, entro e non oltre 2 (due) giorni dalla notifica a mezzo PEC della presente Ordinanza, stabilendo sin d'ora che in caso di non osservanza provvederà questo Comune ad effettuare le operazioni necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza con successivo diritto di rivalsa a danno dei detentori inadempienti, senza pregiudizio di eventuale azione penale ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

DISPONE

- Che la Polizia Locale vigili sul rispetto della presente Ordinanza;
- Che la presente ordinanza venga notificata a mezzo di Posta Elettronica Certificata ai seguenti soggetti:
 - Alla ditta DE PASCALI Pantaleo con sede legale in Nardò (LE) alla via E Grammatica n° 48, all'indirizzo PEC: pantaleo.depascali@pec.it;
 - Al Direttore dei Lavori Geom. Alessandro DE MASI residente in Arnesano alla via Tempio Antico n° 07, all'indirizzo PEC: alessandro.demasi1@geopec.it;
 - Al Responsabile dell'Area 2-Gestione del Territorio – Arch. Emanuela MARULLI all'indirizzo PEC: protocollo.comunearnesano@pec.rupar.puglia.it;
 - All'ing. Daniele CIARDO – Responsabile della CUC Union3, all'indirizzo PEC:

COPIA

cuc.union3.le@pec.rupar.puglia.it

- Al Comando di Polizia Locale di Arnesano all'indirizzo PEC:
poliziale.comune.arnesano@pec.rupar.puglia.it

INFORMA

Che a norma dell'art. 3 comma 4 della L.241/90, contro il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni dalla notifica ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia (L.1034/71) e, in alternativa, entro 120 giorni dalla notifica, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 1191/71).

Li 16/05/2023

SINDACO

f.to Avv. Emanuele Solazzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 592

SINDACO certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 16/05/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Arnesano, addì 16/05/2023

SINDACO
f.to Avv. Emanuele Solazzo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Arnesano

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Arnesano, 16/05/2023
